



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 188 | Oggetto:
del 14/11/2024 | **ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - APPROVAZIONE / CONFERMA TARIFFE RUOLO IDRICO**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **quattordici**, del mese di **Novembre**, nella sala delle adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 11:00 Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) FARAGALLI BIAGIO ANTONIO	Sindaco	SI
2) D'ELIA DINO	Assessore	SI
3) PASQUA IDA	Assessore	SI
4) CELEBRE SETTIMIA MARIA FRANCESCA	Assessore	SI
5) MUTO ALFREDO	Assessore	SI
6) RANIERI SILVIO	Assessore	SI

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Assume la Presidenza il Dott. BIAGIO ANTONIO FARAGALLI, nella qualità di Sindaco, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione il Segretario, DR.SSA MARIA LUISA MERCURI, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

Trasmessa contestualmente alla pubblicazione ai Capigruppo con nota prot. N. 21815 del 15/11/2024 (art. 125 D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Il Presidente invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di avere acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

L'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs.18.08.2000, n. 267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo [...];

La lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48, D. Lgs.18.8.2000, n.267, la competenza per l'assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;

l'art.53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;

l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (c.d. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione;

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto

che occorre provvedere alla determinazione delle tariffe per il servizio idrico integrato per l'anno 2025 propedeuticamente all'approvazione del bilancio di previsione 2025, così come previsto dall'art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato:

che ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione determinando la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste nel bilancio annuale;

che per la predisposizione ed in vista dell'approvazione del bilancio di previsione 2025 occorre determinare la tariffa per il servizio di acquedotto che unitamente al servizio di fognatura e di depurazione delle acque, costituiscono il “Servizio Idrico Integrato”;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007 e s.m. integrazioni, in base alla quale gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le predette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre in caso di mancata determinazione delle tariffe entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto:

che il Comune di Montalto Uffugo gestisce il servizio idrico “in economia” e quindi direttamente l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;

che l'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/2011 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

Visti: la comunicazione COM(2000)477 la quale prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery;

i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);

i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);

i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

l'articolo 154, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.P.R. n. 116/2011 il quale prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;

l'articolo 154, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del D.L. n. 179/2012, il quale dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

l'art. 10, comma 14, del D. L. n. 70/2011 il quale prevede che “L'Autorità predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;

l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, che specificando le funzioni di regolazione e controllo

dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:

“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);

“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);

“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);

Considerato che:

Che dalla lettura dell'art. 9 comma 5.8 della nuova Delibera n. 639/2023/R/Idr di ARERA, riguardante il periodo regolatorio delle tariffe idriche, si rileva che: “i soggetti che hanno titolo giuridico ad accedere all'aggiornamento tariffario sono i Gestori d'Ambito e i Gestori a cui l'Ente di Governo d'Ambito ha riconosciuta la gestione in salvaguardia. A tutti gli altri gestori non è permesso l'aggiornamento tariffario.” Ciò nonostante, i gestori, legittimi o meno, di fatto o di diritto, hanno tutti, indistintamente, gli obblighi di cui al comma 5.8, cioè devono produrre tutta la documentazione e porre in essere gli adempimenti che prevede l'ARERA, a pena di avere l'applicazione della Tariffa d'Ufficio di 0,9, pertanto un decimo del fatturato dovrà essere versato alla cassa CSEA, senza che i Comuni che gestiscono in proprio il Servizio idrico possano inoltre - aumentare le Tariffe;

Che l'Ente di Governo d'Ambito per l'intera Regione Calabria è ARRICAL (AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA);

Che l'ARRICAL con Decreto n. 01 del 20 gennaio 2023 del Commissario Straordinario ha emanato un Cronoprogramma di subentro alle attuali gestioni del Gestore Unico d'Ambito individuato nella Società Pubblica Sorical S.p.A.;

Ritenuto:

- Di non dover aggiornare il PEF come richiesto nella declaratoria, secondo il relativo format, redatto sulla base di quello previsto da ARERA per la regolazione tariffaria, per l'esercizio 2025, in considerazione di quanto sopra considerato e verificata la sostanziale invarianza dei costi da servizio idrico integrato dei quali l'Ente, con il relativo ruolo, deve garantire la copertura;

- Di non variare, per quanto sopra, la documentazione prodotta in occasione della manovra tariffaria 2023, così come confermata per l'anno 2024 con delibera di G.C. N 41 del 07/03/2024, come prevista dall'art. 9 comma 5.8 delibera ARERA 639/2023/R/Idr;

Di dare atto:

che con Decreto del Dirigente dell'ARRICAL il Commissario Straordinario ARRICAL ha comunicato all'Ente l'approvazione del PEF Servizio Idrico anno 2023” con conseguente validazione dell'Allegato B - PEF Servizio Idrico Comunale anno 2023” determinando il moltiplicatore tariffario per l'anno 2023 rispetto all'anno 2022;

Vista:

la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 07/03/2024 con la quale il Comune di Montalto Uffugo ha approvato le tariffe per il ruolo idrico per l'esercizio finanziario 2024;

Specificato che le tariffe e la annualità 2025 del PEF in parola potrebbero subire modifiche in ordine alle variazioni di costo che verranno comunicate dal gestore e/o in ordine ad ulteriori eventuali novità che potrebbero essere introdotte da ARERA e/o ARRICAL nel corso dell'anno 2025 e valide per lo stesso anno;

Acquisiti i pareri di legge
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. di confermare**, l'articolazione tariffaria relativa al Servizio Idrico Integrato per l'anno 2025 come risulta dal prospetto - allegato A - alla deliberazione n. 74 del 30/05/2023 quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di confermare** il Piano Economico e Finanziario del Servizio Idrico secondo lo schema di cui all'Allegato B – PEF del Servizio Idrico Integrato, già approvato con apposito decreto Dirigente ARRICAL;
- 3. Di dichiarare**, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 13/11/2024	Il Responsabile del Settore f.to CARMINE PALUMBO
--	---

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE Data 13/11/2024	Il Responsabile del Settore f.to DR. ANGELO BAFFA
--	--

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
f.to BIAGIO ANTONIO FARAGALLI

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000 e
ss.ii.mm.;

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.*